

Allegato alla Polizza n. 1/39114/30/191890250

Agenzia di FROSINONE

Contraente: R.E.M. SRL

Targa: FW 644 PP

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Con la presente si comunica che come disposto dal DECRETO LEGISLATIVO NR. 184 DEL 22 NOVEMBRE 2023 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2118 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 NOVEMBRE 2021, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2009/103/CE CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI E IL CONTROLLO DELL'OBLIGO DI ASSICURARE TALE RESPONSABILITÀ, **a decorrere dal 23/12/2023:**

- al fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei terzi danneggiati l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) prevista dall'articolo 2054 del Codice civile si applica a:

- 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
 - una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
 - un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al precedente punto 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- 3) veicoli elettrici leggeri da individuarsi con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

qualora:

- utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente;
- a prescindere dalle loro caratteristiche, dall'eventuale accesso ristretto della zona su cui sono impiegati, dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.

- **non sono soggetti all'obbligo di assicurazione:**

- 1) i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente (es. fermo amministrativo, confisca e sequestro);
- 2) i veicoli inidonei all'uso come mezzi di trasporto, e quelli il cui utilizzo è volontariamente sospeso

- il diritto di sospensione del contratto di assicurazione R.C.A. può essere esercitato:

- tramite formale comunicazione alla Società, da trasmettersi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47 DPR 445/2000;

nelle seguenti modalità:

- il termine di scadenza della sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, **previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all'annualità;**
- per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico), il termine di sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, **previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi, rispetto all'annualità;**
- la sospensione è ufficialmente attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. La Società ne dà tempestiva comunicazione all'Assicurato.

Quanto precede deroga quanto diversamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione (riportate nel Set Informativo) che normano la Polizza di cui la presente Appendice forma parte integrante, fermo e invariato il resto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Amministratore Delegato

Matteo Laterza

